



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D'Arda (PC) Via G. Da Saliceto n. 3, per la durata di anni dieci.

CODICE CIG: 8608430D27

Stazione appaltante: Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. (C.F. e P. IVA 01462260330) con sede legale in Fiorenzuola D'Arda (PC) Largo Gabrielli n. 2, Società soggetta a direzione, coordinamento e controllo del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) - Tel. 0523/1900030 - Posta elettronica ordinaria: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it - Posta elettronica certificata: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it - Sito istituzionale: www.fiorenzuolapatrimonio.it

Natura dell'affidamento: Concessione di servizi;

Procedura: negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36 comma 9-bis, 95 commi 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., sulla base dei criteri indicati nel presente disciplinare (punti 80 per offerta qualitativa – punti 20 per l'offerta quantitativa);

Durata contrattuale: decennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (riserva di esecuzione anticipata, riserva di proroga tecnica);

Termine per la richiesta di sopralluogo: 06.04.2021 – ore 12.00

Termine per la richiesta di chiarimenti: 10.04.2021 – ore 12.00

Termine per il ricevimento delle offerte: 20.04.2021 – ore 12.00

Prima seduta pubblica: 27.04.2021 – ore 12.00, presso la sede di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., in Fiorenzuola D'Arda (PC) Largo Gabrielli n. 2.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

1. PREMESSE, DOCUMENTI E COMUNICAZIONI

Con determina del 13.01.2021 avente per oggetto: “*Affidamento pubblico – Concessione del servizio di gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in Via G. Da Saliceto. Approvazione e Pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato servizio*”, questa Amministrazione deliberava le linee di indirizzo ed i criteri generali per l’affidamento del servizio in questione, contestualmente approvando l’avviso pubblico per preventiva indagine di mercato – propedeutica a successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. – nonché relativa pubblicazione.

Con successiva determina del 10.03.2021 avente per oggetto “*Affidamento pubblico – Concessione del servizio di gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in Via G. Da Saliceto. Indizione gara mediante procedura negoziata ex artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato servizio – Approvazione documenti di gara*”, questa Amministrazione deliberava il formale avvio della procedura di evidenza pubblica mediante schema negoziato, in uno con l’approvazione della documentazione di gara (lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato speciale descrittivo prestazionale, allegati).

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata – preceduta da Indagine di mercato con pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse – e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 164, 36, co. 2 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato dall’avviso esplorativo pubblicato in data 26.01.2021.

Il luogo di svolgimento del servizio è Fiorenzuola D’Arda 29017 (PC) – Via G. Da Saliceto n. 3 - CIG: 8608430D27.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Ing. Massimo Melato.

La documentazione di gara comprende:

- **Disciplinare di gara**

di cui costituiscono allegati:

Allegato 1: Modulo dichiarazioni integrative;

Allegato 2: DGUE;

Allegato 3: Modulo offerta economica;

Allegato 4: Indicazioni orientative redazione P.E.F.;

- **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - schema di contratto**

di cui costituiscono allegati:

Allegato A: Planimetria dell’area oggetto di concessione;

Allegato B: Stato di consistenza - Inventario;

2



Allegato C: Matrice dei rischi;

• **Lettera di invito.**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: **www.fiorenzuolapatrimonio.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti.**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo **sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it** entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, precisamente, entro e non oltre il giorno 10.04.2021 - ore 12.00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima (precisamente, non più tardi del giorno 14.04.2021) della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet sopra specificato – sezione dedicata alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, fatto salvo quanto diversamente disposto all'art. 16 del presente disciplinare con riferimento alle modalità di presentazione e invio della stessa documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La presente procedura non verrà svolta su piattaforme elettroniche e-procurement e sarà gestita con le seguenti modalità: **i)** elettroniche a mezzo PEC per trasmissione e scambio di comunicazioni, **ii)** postali – raccomandata postale o corriere, in ogni caso con ricevuta di consegna / avviso di ricevimento, cfr. art. 16 – per la trasmissione della documentazione di gara, al fine di assicurarne integrità e segretezza. Ciò, ai sensi dell'art. 52 commi 1 lett. c), 3, 10 e 11 del Codice, in considerazione delle attrezzature e dei programmi a disposizione della stazione appaltante, dell'urgenza di provvedere all'indizione della gara e, in particolare, valutato il particolare settore di riferimento della stessa (settore sportivo) e della natura dei soggetti ivi operanti (in via maggioritaria, seppur non esclusiva, associazioni sportive e, in genere, enti no profit), dunque al fine di valorizzare il principio di massima partecipazione, non discriminazione, assicurando la possibilità di partecipazione, tra le altre, anche a micro e piccole realtà, in guisa al disposto dell'art. 36 comma 1 del Codice.



2. NATURA DELL’AFFIDAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Conformemente a quanto stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1300/2016, trattandosi di impianto sportivo a rilevanza economica, in ragione del fatto che la sua gestione non va assistita dal concedente mediante alcun pagamento di un corrispettivo annuale (all'uopo, avendo valutato caratteristiche strutturali, profilo potenziale, bacino d'utenza, mercato concorrenziale di riferimento, studio del dato storico gestionale ed economico-finanziario dell'impianto sportivo lungo l'ultimo decennio), l'affidamento in oggetto va ricondotto nella categoria delle "concessioni di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici, riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di introitare i proventi derivanti da tariffe d'uso, quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti e, in generale, le risorse derivanti dalla gestione del servizio.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al concessionario. A nessun titolo Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

La gara sarà aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), nonché, in particolare, degli artt. 35, comma 1, lett. a) e 36.

In ragione del valore dell'affidamento che non supera il limite di euro 5.350.000, stabilito, per le concessioni, all'art. 35, co. 1 lett. a) del Codice, risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, valgono le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili.

Trattandosi di impianto sportivo, trova applicazione anche la Legge Regionale Emilia Romagna 31 Maggio 2017, nr. 8 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, in base a cui *"gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia, quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità"*.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D'Arda (PC) Via G. Da Saliceto n. 3, per la durata di anni dieci.

Le caratteristiche dell'impianto sono quelle di seguito riportate:

- nr. 3 campi scoperti con superficie in terra rossa;
- nr. 2 campi coperti con superficie in sintetico;



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

- nr. 1 palazzina di servizi, composta da locale bar, biglietteria/segreteria e spogliatoi;
- area verde esterna pertinenziale.

La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti attività e finalità di rilevante interesse pubblico, così esemplificativamente individuate (in ogni caso, con rimando per integralità al Capitolato prestazionale – schema di contratto):

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento sul territorio della pratica dello sport del tennis, nonché delle finalità sociali e aggregative;
- b) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- c) ottenere condizioni economiche agevolate per alcune categorie di utenza fragile in giorni ed orari da concordare;
- d) ottenere la fissazione di tariffe da praticare agli utenti in considerazione delle finalità di interesse pubblico che la concessione intende perseguire;
- e) improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere, nel limite strutturale consentito, l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;
- f) agevolare e concorrere nella realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del concessionario e quelli del Comune di Fiorenzuola D'Arda, di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e quelli di altre realtà territoriali;
- g) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell'impianto e delle attrezzature, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie, al fine di mantenere tutta l'area oggetto di concessione a livelli qualitativi efficienti e funzionali;
- h) ottenere la completa fruibilità dell'impianto nel pieno delle proprie potenzialità garantendo la costante adeguatezza di tutte le certificazioni di legge richieste dalle normative di settore;
- i) conservazione e ottimizzazione dell'impianto sportivo tramite assunzione, a carico dell'aggiudicatario, di ogni spesa di gestione (utenze e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto), sicurezza, assicurazione, manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concesse;
- l) gestione, a proprio carico, del personale impiegato, con assunzione di ogni obbligo di legge in materia retributiva, previdenziale, di sicurezza, formativa, ecc.

L'impianto è destinato prevalentemente alla disciplina del tennis secondo calendarizzazione definita dal concessionario – nel rispetto delle specifiche formalizzate in sede di Capitolato.

Tutti gli spazi sono affidati al concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nel presente Disciplinare e conformemente all'allegato Capitolato descrittivo – Schema di contratto, a cui si rimanda per ogni specifica prestazionale.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione è pari ad euro 1.000.000,00 per l'intera durata del contratto (dieci anni) tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 167 del D. Lgs 50/2016 recante *"Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni"* e delle indicazioni dettate dalla delibera ANAC n. 848 del 03 agosto 2016 (in particolare, il valore è stato quantificato attraverso la stima del

5



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

fatturato totale, al netto dell'iva, a generarsi dal concessionario per tutta la durata della concessione e quindi attraverso la stima del potenziale incasso derivante dalla gestione dei servizi, principalmente basata sui dati storici relativi agli incassi derivanti dal pagamento delle tariffe tutte per l'utilizzo dei servizi).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00 in quanto per il servizio di cui all'oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intera durata contrattuale sono pari ad euro 100.000,00 calcolati sulla base degli orari minimi di apertura e chiusura dell'impianto, delle figure professionali stimate come necessarie, anche con riferimento alla manutenzione considerata come ordinariamente necessaria.

L'Amministrazione ha ritenuto, in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in parola, di non suddividere la presente Concessione in lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; la Concessione è pertanto costituita da un unico lotto poiché, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo prestazionale, i servizi oggetto di affidamento necessitano di una gestione congiunta e integrata. L'unicità del lotto è infine funzionale alla corretta allocazione dei rischi, alla garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e alla sostenibilità dell'iniziativa.

L'ammontare annuale del canone concessorio dovuto a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. e posto a base di gara ammonta a complessivi **euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) annui, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, incrementato della percentuale di rialzo risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara.**

Ai sensi dell'art. 171 del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario, al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti indicati nonché alle condizioni tutte formalizzate nei documenti di gara. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

L'offerta tecnica e quella economica proposte in sede di gara costituiscono vincolo contrattuale per il Concessionario.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di concessione ha decorrenza decennale dalla data di sottoscrizione del contratto.

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. si riserva di procedere all'esecuzione del contratto – dunque, alla consegna del servizio – in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016. Il concessionario si impegna così a dar corso all'affidamento alla data richiesta anche nelle more della stipula e sottoscrizione del contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno all'interesse pubblico che è destinata



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

a soddisfare. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione.

La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione, alla sua scadenza naturale.

In ogni caso, comunque, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e, in ogni caso, per un periodo massimo di mesi sei. Tale eventuale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più patti aggiuntivi rispetto al contratto stipulato tra le parti. In tal caso il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi – o più favorevoli per la stazione appaltante – prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che sono stati invitati con apposita lettera d'invito, individuati mediante avviso a presentare manifestazione di interesse.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lett. p) e 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito specificati, oltre che Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive associate.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) , c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Requisiti generali

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001 o in ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'incapacità e/o il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono pertanto esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni – situazioni di cui sopra.

E' raccomandata attenta e integrale lettura e compilazione degli Allegati 1 e 2 al presente disciplinare.

Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Il possesso dei requisiti viene auto certificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dai concorrenti mediante compilazione degli Allegati 1 e 2 al disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, prima dell'aggiudicazione, a comprova del possesso dei requisiti, Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. richiede all'operatore economico cui si è deciso di aggiudicare la concessione, di presentare determinati documenti, come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a)

L'operatore economico deve perseguire finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva.

Per gli operatori economici tenuti all'iscrizione nei registri delle competenti CCIAA in base alle vigenti disposizioni, è necessaria l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, esclusivamente nel settore di attività sportiva, oppure, per i soggetti o gli operatori economici non tenuti all'iscrizione nei registri delle competenti CCIAA in base alle vigenti disposizioni, è necessario il possesso di regolare Statuto nel quale siano indicate finalità analoghe e compatibili con il servizio oggetto di concessione, in particolare, lo svolgimento di attività nel settore sportivo.

Per le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate, è necessario il riconoscimento del CONI.

Per le società e associazioni sportive dilettantistiche, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 L. 289/2002 ed essere affiliate a Federazione sportiva o a ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b)

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) e comma 4, l'operatore economico deve avere registrato, nell'ultimo triennio (esercizi 2017, 2018, 2019), un fatturato annuo medio pari o superiore ad euro 60.000,00 nel settore di attività oggetto della concessione (attività sportiva). Tale requisito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico - finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 4, 172 e all. XVII parte I, del Codice:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria ai sensi della legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, relativi agli esercizi sopra specificati;
- in caso di operatori non soggetti a tale obbligo ai sensi di legge, presentazione di un'autocertificazione concernente il fatturato annuo medio specifico (nel settore sportivo) relativa agli esercizi sopra specificati o documenti equipollenti, dai quali sia possibile fornire la prova del possesso del requisito (Modello Unico, Dichiarazione IVA, ecc.).

Ai sensi degli artt. 86, comma 4 e 172 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c)

i) L'operatore economico deve aver gestito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2015/2020), per un periodo minimo di trentasei mesi consecutivi, almeno un impianto sportivo pubblico o privato con caratteristiche analoghe a quello oggetto del presente avviso, comparabile dal punto di vista delle dimensioni e della disciplina praticabile (gestione diretta di impianti sportivi comprendenti campi da tennis oppure servizi, retribuiti da terzi, di gestione di impianti sportivi comprendenti campi da tennis).

ii) L'operatore economico deve aver organizzato, in detto arco temporale (2015/2020), una scuola tennis riconosciuta F.I.T. (Federazione italiana Tennis), diretta da Maestro Nazionale F.I.T. abilitato e deve aver organizzato tornei nazionali F.I.T. "Open" e tornei nazionali F.I.T. "Giovanili".

iii) L'operatore economico non deve essere incorso, nell'ultimo quinquennio, nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi per gravi inadempimenti contrattuali.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

iv) L'operatore economico deve avere nel proprio organico (in misura almeno pari a 2 unità) personale in possesso di idonea qualificazione/abilitazione all'insegnamento della disciplina tennistica ed iscrizione alla F.I.T. (Federazione italiana Tennis) o equivalente, oppure deve impegnarsi a garantirne la presenza e disponibilità dal momento della consegna del servizio e per tutta la durata del contratto.

La comprova dei requisiti i) ii) iii) iv) è fornita secondo le disposizioni di cui agli artt. 86, 172 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante produzione di autocertificazione recante resoconto riferito a tutti i requisiti sopra specificati: elenco dei servizi effettuati nel periodo di riferimento (2015/2020), con indicazione di date o periodi, importi, CIG (se committente pubblico), indirizzo pec del committente, andamento ed esiti, organizzazione scuola tennis FIT, tornei FIT e, in generale, in modo chiaro ed esaustivo, tipologia e modalità dei servizi dichiarati, ivi compresa – ai fini del requisito sub iv) – descrizione completa dell'organico dell'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta, con specifica indicazione dei nominativi dei tecnici iscritti alla F.I.T. o equivalente (in alternativa, specifica dichiarazione con assunzione di obbligo a garanzia della presenza e disponibilità degli stessi dal momento della consegna del servizio e per tutta la durata del contratto).

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali e il requisito di idoneità professionale più sopra precisato (art. 83 comma 1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

Il requisito relativo al fatturato medio annuo specifico più sopra precisato (art. 83 comma 1 lett. b) e quello relativo alla capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.



8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali e il requisito di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

9. AVVALIMENTO

Non previsto, avendo valutato la stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 172 comma 2 del Codice, non si versi in fattispecie concessoria particolare e, in ogni caso, valutata l'opportunità di affidare i servizi a operatore economico che – in forma singola o associata –, in quanto affidatario di un *munus* pubblico, per un arco di tempo anche significativo (dieci anni), possieda i caratteri necessari alla gestione complessiva dell'attività imprenditoriale concernente il rapporto concessorio.

10. SUBAPPALTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire “in proprio” il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In difetto di tale indicazione, il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

In considerazione del valore, della natura e dell'oggetto unitario dell'affidamento, è ammesso il subappalto unicamente con riguardo ai servizi di pulizia, custodia e/o vigilanza, lavori di miglioria e/o manutenzione, bar/ristoro.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica al concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Il Concessionario in ogni caso comunica al concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 (così come modificato dal D.L. 183/2020), fino al 31.12.2021 non si applica il terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (obbligo indicazione terna subappaltatori) nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo ove deve essere svolto il servizio è strettamente indispensabile e obbligatorio, tenuto conto della tipologia e del contenuto dell'affidamento, ed essendo necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice (tenuto altresì conto del disposto dell'art. 8 comma 1 lett. b D. L. 76/2020) , soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai fini di una compiuta ed esaustiva verifica delle caratteristiche strutturali, effettive e potenziali, dell'impianto, funzionale a formulazione di offerta consapevole e aderente alle necessità dell'affidamento stesso.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale dell'Amministrazione e dovrà essere previamente prenotato/concordato inviando una richiesta a mezzo PEC all'indirizzo sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it.

La richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo/denominazione del concorrente, recapito telefonico, fax, indirizzo Pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo (con specificazione se legale rappresentante, procuratore o soggetto delegato), indicazione/richiesta di massima della disponibilità di giorno e orario per effettuare il sopralluogo (in ogni caso, quest'ultima da intendersi non vincolante per l'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di calendarizzare il sopralluogo a propria insindacabile discrezione).

La suddetta richiesta dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.04.2021**

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. provvederà a riscontrare la richiesta di cui sopra con formale comunicazione PEC (trasmessa all'indirizzo indicato come sopra dall'operatore economico), la quale formalizzerà data, ora e luogo del sopralluogo, almeno 48 ore prima dello stesso.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ad esclusione delle festività.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale munito del documento di identità, o da procuratore munito di apposita procura – oltre che di documento di identità –, o da soggetto



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

delegato munito di delega specifica all'adempimento – oltre di documento proprio e copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo, la stazione appaltante rilascia attestazione scritta di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione dell'attestazione rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 250 del 9 ottobre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "servizi on line" – sottosezione "gestione contributi gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto nell'importo di €. 140,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.



13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore della concessione, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. "Semplificazioni" nr. 76/2020, al fine di rendere serie ed affidabili le offerte degli operatori economici interessati, precisamente di importo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, a titolo esemplificativo, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione e, in particolare:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (fatti salvi i limiti di legge), con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Banca Centro Padana – Credito Cooperativo avente codice IBAN IT73R0832465310000000000250 intestato a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. - con la causale "Cauzione provvisoria procedura negoziata concessione impianto sportivo tennistico Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. - CIG 8608430D27";

c. fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare, a proprie cure, che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie ai sensi di legge e nei termini sopra descritti.



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Al fine di agevolare gli operatori, si raccomanda la consultazione delle indicazioni e dei seguenti siti internet:

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) e ss. mm. contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire l'eccezione di cui all'art. 1957 comma secondo del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo deve essere inserita all'interno della busta "A - documentazione amministrativa" e dovrà essere indicato - utilizzando l'Allegato 1 "Modello dichiarazioni integrative" messo a disposizione dalla stazione appaltante - il codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionato, ove il concorrente risultasse aggiudicatario (si ricorda che ai sensi



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

dell'art. 93, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 detta ultima prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare ai sensi dell'art. 103 del Codice e a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 10% del valore della concessione.

Si applica il disposto dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta; Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso, con l'emissione del Verbale - Certificato di regolare esecuzione del servizio e riconsegna dell'impianto, rilasciato da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere – in entrambi i casi, con ricevuta di consegna/avviso di ricevimento –

al seguente indirizzo: **Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. - Largo Gabrielli n. 2, Fiorenzuola D'Arda 29017 (PC).**

In considerazione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, al fine di adottare ogni opportuno accorgimento atto a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, espressamente viene escluso il recapito del plico tramite consegna a mano.

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20.04.2021

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno:

- 1) le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita iva, indirizzo della sede legale, indirizzo Pec),
- 2) la seguente dicitura: **"Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. - Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D'Arda (PC) Via G. Da Saliceto – CIG 8608430D27 - NON APRIRE"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni (denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita iva, indirizzo della sede legale, indirizzo Pec) di tutti i singoli partecipanti.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione del mittente, l'oggetto dell'affidamento e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A - Documentazione amministrativa"

"Busta B - Offerta tecnica"

"Busta C - Offerta economica"



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, eventuali dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, eventuali dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il DGUE, il modulo dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica, l'offerta economica e, in generale, tutti i documenti da presentare, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché tutta la modulistica di partecipazione (fatta eccezione per la relazione di cui all'offerta tecnica – cfr. successivi artt. 18 e 21) potranno essere redatte sui moduli predisposti allegati al presente disciplinare, messi a disposizione all'indirizzo internet www.fiorenzuolapatrimonio.it nella sezione appositamente dedicata alla presente procedura (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti).

Qualora il concorrente scelga di non utilizzare detti moduli, la documentazione presentata dovrà comunque obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., pena l'esclusione.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, fronte retro (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A – Documentazione Amministrativa” contiene:

- 1) le dichiarazioni integrative nonché tutta la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione,
- 2) il DGUE.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

Allegato 1: “Modulo dichiarazioni integrative”;

Allegato 2: DGUE (Documento di gara unico europeo - modello fornito e pubblicato dal MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica, l'allegato 1 è da intendersi cumulativo e non alternativo in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (REGISTRATO SU IDONEO SUPPORTO INFORMATICO)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o ss. mm., reperibile, in formato elettronico ed editabile, nella pagina relativa alla presente procedura sul sito istituzionale www.fiorenzuolapatrimonio.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti (Allegato n. 2), sottoscrivendolo digitalmente.

Si avvisa che le istruzioni per la compilazione del DGUE potranno essere reperite al seguente indirizzo:

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

FARE ATTENZIONE: il DGUE dovrà essere compilato a schermo, scaricato in formato PDF, sottoscritto con firma digitale e registrato su idoneo supporto informatico (pen drive USB) da inserire nella Busta “A – Documentazione amministrativa”.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di formulazione dell'offerta.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio,
- dichiara espressamente e a tutti gli effetti di intendere partecipare e, per l'effetto, di partecipare, alla procedura negoziata in oggetto,

all'uopo dichiarando:

- 1) che il sottoscrittore è munito dei poteri per impegnare l'operatore economico rappresentato nell'ambito della procedura di gara in oggetto,
- 2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria nonché tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di gara all'art. 6, pienamente consapevole che, ai sensi dell'art. 85 comma 5, prima dell'aggiudicazione, Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. richiede all'operatore economico cui si è deciso di aggiudicare la concessione, di presentare i documenti a comprova dei requisiti stessi, indicati dal disciplinare allo stesso articolo;
- 3) che non sussistono reati attinenti false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (*art. 80 c. 1 lett. b-bis del Codice*);
- 4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*art. 80 c. 5 lett. c del Codice*);
- 5) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 c. 5 lett. c-bis del Codice);

6) che, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c-ter del Codice, nell'ultimo quinquennio non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

7) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice);

8) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter del Codice);

9) di essere pienamente edotto circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 56/2017) e, in particolare, del disposto del comma 3, il quale individua i soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2;

10) che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto **a)** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, **b)** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

11) che con le offerte tecnica ed economica formulate, il Concessionario assume interamente su di sé, esentando Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento del servizio conferito; all'uopo è consapevole di essere tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità ritenute più opportune, allo scopo di formulare offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità;

12) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, espressamente compreso il disciplinare e il capitolato descrittivo prestazionale – schema di contratto;

13) di essere edotto degli obblighi di veridicità e completezza dichiarativa, di quelli derivanti dall'eventuale aggiudicazione e conseguente stipulazione contrattuale, all'uopo, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

14) di essere pienamente edotto che, ai sensi dell'art. 171 comma 3 lett. b) del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario, al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere e servizi pubblici nonché, in generale, all'adempimento e al rispetto di tutte le condizioni di gara e contrattuali, ivi compresi gli impegni assunti con l'offerta tecnica ed economica, da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti;

15) di aver preso compiuta ed esaustiva visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

- 16)** in caso di operatori che che si avvalgono della riduzione della cauzione/garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 – comma 7 del D.lgs 50/2016, di attestare il possesso del requisito previsto dalla stessa norma ed allega copia conforme della relativa certificazione;
- 17)** di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 18)** di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 19)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del suddetto Regolamento;
- 20)** di essere pienamente edotto che, in materia di concessioni, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo legato alla gestione del servizio, pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. con riferimento a eventi che possano riflettersi sull'economia dell'operatore economico medesimo, rinunciando fin d'ora il Concessionario a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- 21)** in caso di garanzia provvisoria prestata con le forme di cui al comma 2 dell'art. 92 del Codice (lettere a – b art. 14 disciplinare), indicazione di modalità e riferimenti del versamento;
- 22)** di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
- 23)** per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, Autorità giudiziaria, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 24)** che le copie di tutti i documenti allegati alle dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso.

Ai fini della partecipazione, le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 24, sono rese utilizzando e sottoscrivendo l'Allegato 1 “Modello dichiarazioni integrative”.

In caso di operatore associato, le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



Documentazione a corredo

Il concorrente allega, avendo cura di apporre la numerazione come di seguito:

- 1) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 2) copia di visura camerale / statuto / atto costitutivo e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con relativi poteri.
- 3) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente, sottoscritto;
- 4) documento attestante la garanzia provvisoria (con le specifiche e le differenti modalità di cui all'art. 14 del disciplinare) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 5) copia attestazione pagamento contributo ANAC;
- 6) copia certificato avvenuto sopralluogo;

Eventuali:

- 7) copia della procura nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi del procuratore sottoscrittore;
- 8) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui sopra.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; 2. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, nr. 1 relazione tecnica dei servizi offerti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri di valutazione indicati all'art. 21.

In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate (non sono computati gli eventuali allegati) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e, comunque, alle indicazioni per le ipotesi a, b, c di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:

a) l'offerta economica, predisposta secondo il modulo “Allegato nr. 3” al presente disciplinare di gara - contenente i seguenti elementi:

- rialzo percentuale, da indicare in cifre e in lettere, sull'importo del corrispettivo annuale a favore del concedente, posto a base d'asta, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, previsti per la fase di gestione dell'impianto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

b) il piano economico finanziario (PEF) che contenga, per l'intera durata contrattuale della concessione, il quadro di tutti i costi che l'affidatario dovrà sostenere, compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire e i ricavi che prevede di conseguire.

Nell'Allegato nr. 4 al presente disciplinare sono fornite indicazioni orientative in ordine alle voci da considerare all'atto di predisposizione del PEF.

Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci, obbligatoriamente per tutti gli anni di gestione. Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

La mancata precisazione nel "Piano Economico Finanziario" degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.

L'offerta economica e il PEF del concorrente, completi di tutti i dati sopra previsti, devono a pena di esclusione essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di concorrente plurisoggettivo, valgono le indicazioni fornite nell'articolo precedente, in punto di modalità di sottoscrizione.

Sono inammissibili:

- le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta;
- le offerte economiche il cui Piano Economico finanziario non sia ritenuto coerente rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica, nonché a quanto prescritto nella lex specialis.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: punteggio massimo **80**
Offerta economica: punteggio massimo **20**
Totale: punteggio massimo **100**

La determinazione della graduatoria sarà effettuata nel rispetto delle Linee Guida ANAC nr. 2/2016 relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e la Concessione sarà aggiudicata al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto della concessione.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Ai sensi dell'art. 95 comma 12, Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. espressamente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 173, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, avverrà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati.

21. OFFERTA TECNICA (Max 80 punti)

L'operatore economico dovrà predisporre una **relazione** – con l'osservanza delle formalità specificate al punto 18 – che dovrà contenere la propria proposta tecnica qualitativa, con particolare riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri (1, 2 3) e sub criteri (da A ad Q) di valutazione.

Criterio 1 : Progetto gestionale – organizzativo (Max. 40 punti) – dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche generali del servizio, modalità e tempistiche di gestione, obiettivi strategici, fermi restando i vincoli minimi e inderogabili dettati dal Capitolato speciale prestazionale. Si valuterà la capacità di contestualizzare in modo appropriato il servizio oggetto di affidamento, di determinarne obiettivi e caratteristiche; la qualità della proposta verrà analizzata in termini di concretezza, efficacia ed esaustività della stessa, con particolare valorizzazione di quanto segue (sub criteri):

- A) Programmazione, gestione ed organizzazione delle attività sportive, su base annuale, mensile, settimanale e quotidiana, con riferimento a tutti gli aspetti gestori (piano delle attività, giorni e orari di apertura, tariffe, ecc.) (max 15 punti)
- B) Promozione di iniziative, attività sportive e/o ricreative per istituti scolastici, centri estivi, giovani, disabili, anziani, ecc., al fine di favorirne l'integrazione, l'inclusione sociale e l'avvicinamento allo sport, anche non agonistico (max 7 punti)
- C) Organizzazione di competizioni ed eventi sportivi di ampia rilevanza in ottica di valorizzazione del territorio, specificare tipologia e frequenza (max 5 punti)
- D) Consolidamento attuale utenza e fidelizzazione nuova utenza (max 5 punti)
- E) Previsione di collaborazioni con il Comune di Fiorenzuola D'Arda e con Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. (a titolo esemplificativo, messa a disposizione gratuita dell'impianto in determinati giorni e/o fasce orarie, progetti interdisciplinari, condivisioni) e con altre realtà sportive del territorio (max 5 punti)
- F) Tempistiche di attivazione dei servizi dalla consegna della struttura (max 3 punti).

Criterio 2: Progetto strutturale (Max 30 punti) – dovrà contenere dettagliata ed esaustiva indicazione (sarà apprezzata l'allegazione di elaborati e computi tecnici, in ogni caso di agevole lettura e comprensione) sui miglioramenti e sulle nuove risorse che l'operatore intende apportare all'impianto sportivo, con specificazione dei tempi di realizzazione; la qualità della proposta verrà analizzata in termini di concretezza, efficacia ed esaustività della stessa, con particolare valorizzazione di quanto segue (sub criteri):



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

- G)** Interventi tecnici per la riqualificazione dei due campi coperti in erba sintetica, in particolare, installazione, a propria cura e spese, di strutture/coperture pressostatiche (max 12 punti)
- H)** Interventi tecnici per la riqualificazione dei tre campi scoperti in terra rossa (max 6 punti)
- I)** Interventi tecnici migliorativi (ivi compresi quelli di efficientamento energetico e/o calore) degli impianti, delle attrezzature e delle aree esterne, con finalità di massimizzazione della fruizione dei servizi e, in generale, dell'area (max 6 punti)
- L)** Interventi tecnici per la riqualificazione della tribuna (max 3 punti)
- M)** Modalità di svolgimento dell'attività manutentiva, di pulizia, di informatizzazione della struttura (con la descrizione degli ambienti, delle attrezzature, dei prodotti, delle procedure e delle operazioni da svolgere, l'indicazione delle ore e del numero delle persone impiegate giornalmente e nella settimana, le modalità di certificazione e rendicontazione, specificando se trattasi di personale interno o di ditta esterna; si tenga in considerazione altresì la sanificazione specifica e le misure necessarie legate all'emergenza epidemiologica COVID 19) (max 3 punti)

Criterio 3: Caratterizzazione professionale (Max 10 punti) - dovrà contenere la descrizione dell'operatore economico dal punto di vista soggettivo, delle competenze, della professionalità e dell'esperienza possedute, in particolare (sub criteri):

- N)** qualificazione di istruttori, allenatori, altro personale attualmente impiegato e di quello che, eventualmente, si reputa di integrare per lo svolgimento del servizio concesso (indicazione puntuale di anzianità di servizio, esperienza, qualifiche, titoli, corsi, attestati, ecc.) (max 4 punti)
- O)** numero di tesserati attualmente iscritti, con specificazione della circoscrizione (max 2 punti)
- P)** anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o anzianità di iscrizione al registro CONI (max 2 punti)
- Q)** esperienza nella gestione di impianti sportivi (max 2 punti)

**Attribuzione del coefficiente e Calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica secondo il metodo
AGGREGATIVO COMPENSATORE (Linee guida ANAC n. 2/2016)**

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = è il simbolo della Sommatoria.

ovvero

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

30



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione

A ciascuno dei sub-criteri qualitativi è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ogni commissario, secondo i seguenti livelli di valutazione:

OTTIMO: da 0,81 a 1,00 (aspetti positivi ottimali o piena rispondenza alle aspettative)

PIÙ CHE ADEGUATO: da 0,51 a 0,80 (aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative)

ADEGUATO: da 0,26 a 0,50 (aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative)

PARZIALMENTE ADEGUATO: da 0,01 a 0,25 (aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti)

INADEGUATO: 0,00 (nessuna proposta o proposta inconferente/irrilevante/incompleta).

2. determinazione della media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alla proposta del concorrente su ciascun sub-criterio in esame, considerando un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

3. prodotto tra il coefficiente definitivo calcolato per ciascun sub-criterio e il punteggio massimo associato allo stesso, considerando un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

4. sommatoria dei prodotti ottenuti come sopra.

Il dato numerico ottenuto rappresenta il punteggio complessivo dell'offerta tecnica del concorrente.

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica, pari a 40 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara – pertanto, non si procederà all'esame dell'offerta economica – nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.



22. OFFERTA ECONOMICA (Max 20 punti)

L'operatore economico dovrà compilare l'apposito modulo (Allegato nr. 3), offrendo il proprio rialzo percentuale sull'importo annuo posto a base di gara che ammonta ad euro 5.000,00, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge.

Attribuzione del coefficiente e Calcolo dei punteggi dell'offerta economica secondo il metodo di INTERPOLAZIONE LINEARE (Linee guida ANAC n. 2/2016)

Viene attribuito all'elemento economico, un coefficiente, variabile da zero a uno, mediante l'applicazione della seguente **formula**:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = Rialzo percentuale offerto dal concorrente a ;

R_{max} = Rialzo percentuale dell'offerta più conveniente.

Sarà considerato un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Il dato numerico così ottenuto rappresenta il punteggio ottenuto dall'offerta economica del concorrente.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27.04.2021 alle ore 12:00 presso la sede della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. sita in Fiorenzuola D'Arda (PC) Largo Gabrielli n. 2 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di non creare assembramenti e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto delle misure vigenti in tema di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19, non sarà ammessa la partecipazione, quali uditori, di soggetti ulteriori rispetto a quelli sopra specificati.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data sopra fissata.

Parimenti, date e orari delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicati sul sito istituzionale almeno tre giorni prima della data fissata.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi pervenuti, con all'interno le buste contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche ancora sigillate, saranno conservate in cassaforte chiusa a combinazione ubicato al primo piano dell'immobile presso cui ha sede Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. in Fiorenzuola D'Arda (PC) Largo Gabrielli n. 2.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, anche in conformità alle Linee guida ANAC n. 3.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

25. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE



Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio, per mancato superamento della soglia di sbarramento).

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dandone lettura, quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 22.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero ha verificato la non coerenza del PEF rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica nonché a quanto prescritto nella *lex specialis*.



Con riferimento alla verifica di anomalia/congruità, il RUP procede secondo il disposto dell'art. 97 del Codice, laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia la manifesta inaffidabilità e/o incongruità dell'offerta proposta.

26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti generali e dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede ad ogni ulteriore verifica e adempimento necessario ai sensi di legge.

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. può invitare i concorrenti a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Non si applica il disposto di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, versandosi in ipotesi prevista dal comma 10 della stessa norma.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. CLAUSOLA SOCIALE

Non è applicabile l'art. 50 del Codice, in quanto, attualmente, il servizio è eseguito con personale volontario iscritto all'associazione che gestisce l'impianto sportivo.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione del contratto è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna "T.A.R." – Sezione di Parma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Piacenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è Ing. Massimo Melato ed è raggiungibile all'indirizzo PEC: sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it - e-mail: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali



FIORENZUOLA PATRIMONIO s.r.l.

**Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda**

all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. in Fiorenzuola D'Arda (PC) Largo Gabrielli n. 2.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità a partecipare alla gara in oggetto.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse alla presente gara, sia all'interno degli uffici della Fiorenzuola Patrimonio, sia all'esterno, con riferimento ai soggetti individuati dalla normativa vigente, con i quali l'Amministrazione intrattenga rapporti di collaborazione professionale a vario titolo, in ogni caso, esclusivamente qualora la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati personali non saranno altrimenti diffusi, né saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Il trattamento di detti dati avverrà con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una comunicazione agli indirizzi PEC o e-mail sopra specificati.

30. RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.fiorenzuolapatrimonio.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti (area dedicata alla presente procedura).

31. ALLEGATI

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:


Allegato 1: Modulo dichiarazioni integrative;

Allegato 2: DGUE;

Allegato 3: Modulo offerta economica;

Allegato 4: Indicazioni orientative redazione P.E.F.

Fiorenzuola D'Arda, li 29.03.2021


R.U.P.
Ing. Massimo Melato